

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 240-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCOPPOLA)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca  
nelle Università

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1983

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto dal Governo prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne il dottorato di ricerca nelle Università e le relative borse di studio.

L'originaria formulazione dell'articolo 1, proposta dal Governo, prevede: la modifica della composizione della commissione giudicatrice per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, specificando che due docenti devono appartenere alla fascia dei professori ordinari ed uno a quella dei professori associati; l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca degli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado (e non delle sole scuole secondarie superiori); la possibilità per i pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ottenere l'esonero totale dal servizio nel caso in cui il relativo stato giuridico lo consenta.

La Commissione, dopo approfondito dibattito ed anche in coerenza con quanto la Commissione affari costituzionali ha espresso nel proprio parere, ha ritenuto di emendare il testo dell'articolo 1. È stato soppresso in primo luogo il capoverso relativo alla modifica della composizione della commissione di concorso, per evitare le complicazioni che si potrebbero determinare nel caso in cui manchino professori di una delle fasce interessate.

In secondo luogo la Commissione, al fine di chiarire e confermare che unico titolo di accesso al dottorato è la laurea, ha lasciato cadere la norma proposta dal Governo che estendeva agli insegnanti di ogni ordine

e grado la possibilità di accesso ai corsi di dottorato e ha soppresso altresì l'ultimo comma dell'articolo 71 del citato decreto (nel quale si prevede che ai corsi possano essere ammessi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori).

Da ultimo, la Commissione, coerentemente con le suddette precedenti decisioni, ha eliminato la disposizione proposta dal Governo relativa alle facilitazioni concesse ai pubblici dipendenti per la frequenza ai corsi di dottorato, ritenendo che decisioni in tal senso debbano eventualmente essere adottate in sede di revisione dello stato giuridico delle categorie interessate e ritenendo soprattutto di non dover concedere, in una legge universitaria, ingiustificate facilitazioni ai dipendenti pubblici rispetto a quelli privati. Viceversa, volendo consentire un più agevole conferimento del dottorato di ricerca a coloro che non possono per una qualsiasi ragione seguire i relativi corsi, la Commissione ha ritenuto opportuno ampliare la percentuale prevista dall'articolo 73 del citato decreto, portandola da un quarto alla metà.

L'articolo 2, per il quale la Commissione non ha proposto alcuna modifica al testo del Governo, adegua il trattamento economico dell'allievo ammesso ai corsi di dottorato, che svolge periodi di studio all'estero, a quello già previsto per il fruitore di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero, per il quale l'importo stesso è maggiorato del 50 per cento.

SCOPPOLA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SANDULLI)

16 novembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, a condizione che vengano quantificati gli oneri finanziari derivanti dal disposto dell'articolo 2, assicurando la copertura finanziaria degli stessi (articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

In riferimento all'articolo 1 fa presente quanto segue:

I. — esprime parere favorevole alla modifica del secondo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sottolineando peraltro l'esigenza che:

a) sia precisato in quale sede debbano essere effettuati i sorteggi;

b) si prendano in considerazione le ipotesi in cui nella facoltà interessata manchino professori ordinari (o straordinari) ovvero manchino professori associati;

II. — esprime avviso sfavorevole (col voto contrario del senatore Saporito) alla modifica dell'articolo 71 citato, ultimo comma, così come formulata, e rappresenta l'esigenza di sopprimere il comma stesso nella stesura attuale. Se si vuole mantenere — come il Governo dichiara — come condizione essenziale per l'ammissione al corso il « possesso di laurea o titolo equipollente » (articolo 71, primo comma), e si esclude — come pure il Governo dichiara e risulta dall'interpretazione dei testi — che con l'ultimo comma dell'articolo 71 (testo originario e testo ora proposto) si siano volute o si vogliano istituire « riserve » di posti (in favore dei ricercatori e docenti delle scuole non uni-

versitarie), l'ultimo comma dell'articolo 71 appare assolutamente inutile (tanto nella vecchia che nella nuova stesura), essendo sufficiente il primo comma dell'articolo 71 a far riconoscere (anche) a tutti i pubblici dipendenti (e non solo a quelli indicati nell'ultimo comma) che siano « in possesso di laurea o titolo equipollente » (articolo 71, primo comma) il titolo all'ammissione al corso, in concorrenza con ogni altro laureato. (D'altra parte sarebbe ingiustificatamente discriminatoria una disposizione che si proponesse di fare un trattamento differenziato *in melius* al personale ricercatore e docente di cui all'ultimo comma, vecchio e nuovo testo, rispetto agli altri pubblici dipendenti, ai fini dell'ammissione al corso);

III. — la Commissione esprime parere favorevole all'aggiunta al citato articolo 71 del comma finale proposto dal disegno di legge del Governo, suggerendo di inserire, dopo le parole: « i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici », le parole: « che frequentino il corso ». Si richiama tuttavia l'attenzione sugli oneri che potrebbero derivare all'erario dalla necessità di coprire altrimenti i posti del personale esonerato ai sensi della disposizione.

In riferimento all'articolo 2:

a) esprime parere favorevole sul primo periodo della modifica proposta al sesto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

b) esprime parere favorevole anche sul secondo periodo dell'anzidetta modifica, condizionatamente alla previsione della copertura finanziaria del maggiore onere che la norma comporta, secondo quanto sopra precisato.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

14 dicembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tale parere at-  
tiene al testo del Governo e non agli emen-  
damenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Art. 1.**

L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascuna sede e per ciascun corso è costituita una commissione per l'esame di ammissione, composta da tre docenti di ruolo, di cui due, uno professore ordinario o straordinario e l'altro professore associato, estratti a sorte tra due rispettive terne designate dal Consiglio di facoltà, ed uno, professore ordinario o straordinario, estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenente al gruppo di discipline cui si riferisce il corso »;

alla fine dell'ultimo comma, le parole: « e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori » sono sostituite dalle seguenti: « e insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, purchè non superino il numero dei vincitori dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio di cui al successivo articolo 75 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I dipendenti dello Stato e di enti pubblici possono ottenere l'esonero totale dal servizio qualora ciò sia consentito dalle disposizioni del relativo stato giuridico. Gli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado possono ottenere esoneri con le modalità di cui all'articolo 14, nono comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:

**soppresso;**

all'articolo 71 è soppresso l'ultimo comma;

**soppresso;**

all'articolo 73, terzo comma, ultimo periodo, alle parole: « un quarto », sono sostituite le seguenti: « la metà ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

All'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 70, hanno diritto alla borsa di studio purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

*Identico.*